



**Provincia
di Milano**

Direzione Centrale Risorse Ambientali
Rifiuti e Bonifiche

Disposizione Dirigenziale

Disposizione n.374/2008 del 22/10/2008

Raccolta Generale n.19205/2008 del 22/10/2008

Prot. n.241892/2008 del 22/10/2008

Fasc.9.11 / 2008 / 661

**Oggetto: Rinnovo dell'autorizzazione all'impresa First Service S.r.l. all'esercizio delle relative operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), ricondizionamento (D14) e recupero (R3, R4 ed R5) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito nel Comune di Buscate, via Matteotti n. 16.
Artt. 208 e 210 del D.Legs n. 152/06 e s.m.i.**

IL DIRETTORE CENTRALE RISORSE AMBIENTALI SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti la L.R. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche ed integrazioni. ed il R.R. 9 gennaio 1982, n. 3;

Vista la Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del D.P.R. 915/82;

Visto il D.M. 16 maggio 1996, n. 392;

Visto il D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare gli artt. 19 e 107;

Viste la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 e la L.R. 3 aprile 2001, n. 6;

Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;

Vista la Legge 21.12.2001, n. 443;

Visti gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano e gli artt. 26 e 27 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 127985/6836/01 in data 24.7.2002 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

Richiamate le DD.G.R.:

- 24 Settembre 1999 n. 45274 avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/93", come integrata dalle DD.G.R. n. 48055 del 04.02.2000 e n. 5964 del 02.08.2001;
- 25 Gennaio 2002 n. 7851 avente per oggetto: "Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6";
- 24 Aprile 2002 n. 8882 avente per oggetto: "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per controllo durante l'attività e per collaudo finale. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6", recepita dalla Provincia di Milano con Delibera di Giunta n. 0132194 del 23.10.2002;
- 6 Agosto 2002 n. 10161 avente per oggetto: "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";

Richiamata la Disposizione Dirigenziale n.146/2003 dell'11/9/2003 avente il seguente oggetto "Autorizzazione all'impresa First Service S.r.l., in persona del legale rappresentante sig. De Benetto Giuseppe, con sede legale nel Comune di Gallarate (VA), via C. Cattaneo n. 16, all'approvazione del progetto, all'impianto ed all'esercizio delle relative operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), ricondizionamento (D14) e recupero (R3, R4 ed R5) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nonché all'accorpamento di dette operazioni dal regime semplificato al regime ordinario, presso l'impianto sito nel Comune di Buscate, via Matteotti n. 16.- Artt. 27 e 28 del D.L.vo n. 22 del 1997, e s.m.i.";

Visto che l'impresa First Service S.r.l., con sede legale nel Comune di Gallarate (VA), via C. Cattaneo n. 16, ha avanzato con nota 5.03.2008, pervenuta in pari data con prot. gen. n. 58685, richiesta di rinnovo del provvedimento di cui nel precedente comma;

Preso atto della documentazione trasmessa in allegato alla richiesta di autorizzazione appena citata e della documentazione integrativa trasmessa dall'impresa in allegato alle note pervenute il 13.06.2008 nonché della nota 14/7/2008 trasmessa agli Enti interessati nella quale si chiede agli stessi di esprimere il proprio parere;

Atteso che, ai sensi della Delibera della Giunta Regione Lombardia n. 29257 del 12.06.1997, non deve essere convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 208 del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i., non trattandosi né di nuovo impianto né di variante sostanziale di impianto già approvato;

Considerato i seguenti pareri :

- con nota 21/4/2008 l'ARPA Lombardia ha dato parere favorevole con prescrizioni,
- con nota 14/7/2008 l'A.S.L. - Sede di Parabiago ha dato parere favorevole con prescrizioni;
- con nota 12/9/2008 il Comune di Parabiago ha espresso parere favorevole sulla compatibilità urbanistica;

Atteso che le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate nonché i tipi e i quantitativi dei rifiuti trattati sono riportati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, 32° comma, della legge n. 127 del 1997;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Ritenuto pertanto di rinnovare ai sensi degli artt. 208 e 210 del D.L.vo 152/2006 l'impresa First Service S.r.l. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), di deposito preliminare (D15), ricondizionamento (D14) e recupero (R3, R4 ed R5) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito nel Comune di Buscate, via Matteotti n. 16, sulla base della sopra citata documentazione inviata dall'impresa in oggetto, dei ricordati pareri favorevoli, con prescrizioni, del Comune di Buscate e dell'A.R.P.A. Milano e dell'ASL - Sede di Parabiago nonché dell'allegato A;

Richiamato l'art. 7, comma 4, punto f) della L.R. n. 94 del 1980 così come sostituito dall'art. 2 della L.R. n. 54 del 1984 in relazione alla prestazione della garanzia finanziaria;

Ritenuto di determinare ai sensi della D.G.R. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle DD.G.R. n. 48055 del 4.02.2000 e n. 5964 del 2.08.2001, l'ammontare della garanzia finanziaria che l'impresa First Service S.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Milano in Euro 49.101,55(=quarantanovemilacentouno/55) così come di seguito specificato :

- per la messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi di 800 mc e 40 mc di rifiuti speciali pericolosi l'ammontare è pari a € 15.142,61 (risultante dal calcolo del 10% in forza delle delibere regionali summenzionate in materia di fidejussioni) con la prescrizione che i rifiuti vengano avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto;
- per il deposito preliminare di 10 mc di rifiuti speciali pericolosi e di 50 mc di rifiuti speciali non pericolosi l'ammontare è pari a € 12.363,56;
- per il trattamento di 10.000 t/a di rifiuti speciali l'ammontare è pari a € 21.195,38 ;

Ritenuto di determinare l'importo di 800,00 € per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002, importo che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;


DISPONE

di concedere all'impresa First Service S.r.l., con sede legale nel Comune di Gallarate (VA), via C. Cattaneo n. 16, l'autorizzazione all'esercizio delle relative operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), ricondizionamento (D14) e recupero (R3, R4 ed R5) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso l'impianto sito nel Comune di Buscate, via Matteotti n. 16, sulla base della sopra ricordata documentazione trasmessa dalla stessa, dei summenzionati pareri favorevoli con prescrizioni nonché del citato allegato A, unita a formare parte integrante del

presente atto, alle sotto indicate condizioni e prescrizioni:

1. si fa presente che, ai sensi del III comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione ha durata di dieci anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione stessa;
2. si dispone che l'impianto è assoggettato alle disposizioni di cui al Titolo II del D.L.vo n. 490 del 1999 ed in particolare agli artt. 149-152, in quanto dal certificato di destinazione urbanistica allegato agli atti risulta che l'immobile, pur essendo collocato in Zona D1 Industriale esistente o di completamento, è stato incluso unitamente all'intero territorio Comunale nel Parco Lombardo della Valle del Ticino;
3. si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi del D.Lgs. 152/06, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
4. si fa presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che l'impresa ottemperi alle disposizioni del presente atto, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06, può avvalersi dell'A.R.P.A. competente ove costituita per territorio;
5. si dà atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;
6. l'ammontare totale della garanzia fidejussoria che l'impresa deve prestare a favore della Provincia di Milano è determinata in Euro 49.101,55(=quarantanovemilacentouno/55) relativa all'attività di messa in riserva, deposito preliminare, ricondizionamento e di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
7. la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle DD.G.R. n. 48055 del 04.02.2000 e n. 5964 del 02.08.2001;
8. si dà atto che la mancata presentazione della suddetta fidejussione, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato A alla D.G.R. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle DD.G.R. n. 48055 del 04.02.2000 e n. 5964 del 02.08.2001, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla Delibera Regionale appena menzionata;
9. si dispone altresì che il rilascio del presente provvedimento mediante notifica è subordinato al pagamento dell'importo di 800,00 €, per oneri istruttori relativi al provvedimento medesimo sulla base dei criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002, che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;
10. si stabilisce infine che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica dell'autorizzazione all'impresa interessata, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui ai punti 10 e 11 ed al pagamento degli oneri istruttori di cui al punto 14.

Si dà atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale



entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Ditta First Service S.r.l., presso la sede legale di Gallarate (VA), via C. Cattaneo n. 16 - e comunicato con Raccomandata R.R. a

- Comune di Buscate - P.za san Mauro 1 - 20010 Buscate (MI),
- A.R.P.A. Dipartimento di Parabiago - Via Spagliardi 19 - 20015 Parabiago (MI),
- A.S.L. Dipartimento di Parabiago - Via Spagliardi 19 - 20015 Parabiago (MI)

Milano, 22.10.2008

Il Direttore Centrale Risorse Ambientali
Settore Rifiuti e Bonifiche
(Dott.ssa Cristina Melchiorri)

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

Settore Rifiuti e Bonifiche
(Dott.ssa Raffaella Quitadamo)



La presente disposizione è stata
inserita nell'apposito registro.
Copia è stata trasmessa all'Archivio
per esposizione all'Albo.
il Direttore



Responsabile del procedimento: dott.ssa Raffaella Quitadamo
Pratica trattata da: Dott. Bogani Gianluigi

Milano, 02 ottobre 2008

ALLEGATO A

Ditta : FIRST SERVICE SRL
Sede legale : Gallarate (VA), via Carlo Cattaneo 16
Ubicazione impianto : Buscate (MI), via Matteotti 16



1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO.

- 1.1 L'impianto occupa una superficie di circa 3000 mq, dei quali 1400 mq coperti all'interno di un capannone, censita al NCTR del Comune di Buscate al foglio n°13 mappale n°169 ed è di proprietà della Ditta stessa;
- 1.2 La suddetta area ricade in zona D1 "Industriale esistente o di completamento", così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica n°07/2008 del Comune di Buscate (prot. Comune di Buscate n°1179 del 31/01/08);
- 1.3 L'area in esame non ricade nell'area di rispetto pozzi d'acqua potabile (D.P.R. 24/05/01988 n°236) ed è interna alla zona I.C. di iniziativa comunale, ai sensi del vigente P.T.C. Parco Ticino, così come rilevato dal suddetto certificato rilasciato dal Comune di Buscate;
- 1.4 Vengono effettuate le seguenti operazioni:
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi;
- recupero (R3, R4, R5) di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi;
- deposito preliminare (D15) e ricondizionamento (D14) di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi;
- 1.5 L'impianto risulta suddiviso nelle aree funzionali di cui all'allegata planimetria datata 2008 n. dis. 1r
- 1.6 I quantitativi complessivi da autorizzare sono i seguenti:
- Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi: 800 mc (88 T);
- Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi: 40 mc (8 T);
- Deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi: 50 mc (10 T)
- Deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi: 10 mc (2 T)
- 1.7 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero R3, R4 e R5 è pari a 10.000 tonnellate/anno e a 50 tonnellate/giorno;
- 1.8 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (CER):





CER	Denominazione	D14	D15	R3	R4	R5
150101	Imballaggi in carta e cartone					
150102	Imballaggi in plastica	X	X	X	X	X
150103	Imballaggi in legno	X	X	X	X	X
150104	Imballaggi metallici	X	X	X	X	X
150105	Imballaggi in materiali compositi	X	X	X	X	X
150106	Imballaggi in materiali misti	X	X	X	X	X
150107	Imballaggi in vetro	X	X	X	X	X

150109	Imballaggi in materia tessile	X	X	X	X	X
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X	X	X	X
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	X	X	X	X	X

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.2 nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee di rifiuti;
- 2.3 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.4 le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
- senza causare inconvenienti da rumori o odori,
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora,
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.5 le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
- 2.6 le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
- 2.7 la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.8 lo stoccaggio dovrà essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee evitando la miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G al d.lgs. 389/1997 ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, se non preventivamente autorizzata;
- 2.9 i contenitori dei rifiuti o le aree agli stessi dedicate devono essere opportunamente contrassegnate con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.10 i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche



di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;

- 2.11 i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto,
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento,
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- 2.12 i fusti non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
- 2.13 I rifiuti sovvalli devono essere stoccati secondo quanto prescritto dall'art. 183 del d.lgs. 152/06;
- 2.14 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.15 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.16 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto previsto all'art. 181-bis del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dal d.lgs. n.4 del 16.1.2008;
- 2.17 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 2.18 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.19 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.20 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/06 e dal R.R. 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.21 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.lgs. 152/06;



- 2.22 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.
- 2.23 lo stoccaggio delle cisternette sporche dovrà essere effettuato unicamente all'interno del capannone;
- 2.24 dovranno essere chiaramente individuabili le cisternette da bonificare in conto lavorazione, in conto proprio e quelle ritirate come rifiuto, stoccando le stesse nelle apposite aree;
- 2.25 nell'area non pavimentata non potranno essere effettuati stoccaggi di rifiuti e/o materiali;
- 2.26 i rifiuti ritirabili e trattabili presso l'impianto non potranno contenere residui di sostanze in concentrazione superiore al 5% in peso;
- 2.27 dovrà essere verificata la compatibilità fra loro dei fondi asportati dalle cisternette da bonificare, in modo da evitare reazioni indesiderate;
- 2.28 le cisternette ed i fusti etichettati contenenti sostanze pericolose, devono essere classificati ai sensi della Decisione 2000/532/CE; si intende che la concentrazione di residui ritirabili non può essere superiore al 5% e deve comunque essere determinata in funzione della classificazione di cui sopra;
- 2.29 relativamente alle emissioni rumorose la ditta dovrà trasmettere all'ufficio ARPA competente per territorio, entro 120 giorni dalla notifica dell'autorizzazione, una relazione tecnica inerente la valutazione di impatto acustico generato dall'attività, secondo le modalità previste dalla DGR n. VII/8313 del 08/02/02.

PIANI:

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta del Presidente della Provincia di Milano, io sottoscritto

SALVATORE D'ALOI



Notificatore, ho notificato un esemplare del retroesteso atto e relativi allegati a:

**Ditta: FIRST SERVICE SRL
Via C. Cattaneo 16
21013 GALLARATE (VA)**

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE MI - CORDUSIO
10 NOV 2008
IL NOTIFICATORE SALVATORE D'ALOI

